

Legge regionale 23 aprile 2020, n. 8

MISURE URGENTI IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

(Bollettino Ufficiale n. 3, del 29.04.2020)

Art. 1 (Differimento dei termini per i versamenti relativi alla tassa automobilistica regionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19)

1. A seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, sono differiti i termini dei versamenti ordinari relativi alla tassa automobilistica regionale scadenti nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 30 giugno 2020.

2. I versamenti ordinari di cui al comma 1 possono essere effettuati, senza sanzioni e interessi, in un'unica soluzione, entro il 31 luglio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto eventualmente già versato.

3. La Giunta regionale è autorizzata a disporre con propria deliberazione l'ulteriore differimento dei termini di cui ai commi 1 e 2, in relazione all'evolversi dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

4. Dall'applicazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione Liguria, in quanto il versamento rimane dovuto nell'ambito del medesimo esercizio contabile.

Art. 2 (Misure urgenti per le imprese agricole e ittiche a seguito della diffusione del virus Covid-19)

1. Nel quadro dei principi della comunicazione della Commissione europea n. 2020/CI91/1 (Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. C91 del 20 marzo 2020, la Regione Liguria sostiene le imprese agricole e ittiche che hanno cessato, ridotto o sospeso le loro attività in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 attraverso la concessione di contributi mirati al superamento del periodo di crisi, al riavvio e al rilancio delle attività medesime. La Regione Liguria può realizzare un programma di promozione delle attività, delle produzioni e delle imprese di cui al capoverso precedente per rilanciare, su scala nazionale e internazionale, il comparto agricolo e ittico.

2. Con deliberazione della Giunta regionale sono disciplinate le forme dei contributi, le modalità e i criteri di concessione dei medesimi ed è approvato il programma di promozione di cui al comma 1.

3. L'articolo 19 della legge regionale 27 dicembre 2018, n. 29 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno 2019) e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 1.000.000,00, per l'anno 2020, si fa fronte mediante riduzione della Missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali", Programma 1 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali", Titolo 1 "Spese correnti" e corrispondente incremento della Missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", Programma 1 "Sviluppo del settore agricolo e del sistema agro-alimentare", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2020-2022.

Art. 3 (Prestito agevolato) (1)

1. Al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività connesse alla realizzazione del "Collegamento tra il raccordo autostradale e la sponda destra del Fiume Magra – Ponte di Ceparana" previsto e finanziato dal "Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014-2020" di cui alla delibera CIPE n. 54/2016 e alla delibera CIPE n. 98/2017, a fronte del credito vantato dalla Provincia della Spezia nei confronti del Ministero, la Giunta regionale è autorizzata a concedere un prestito agevolato non oneroso a favore della Provincia della Spezia, in qualità di soggetto attuatore, fino ad un ammontare complessivo di euro 3.000.000,00 (tre milioni/00), da erogarsi, in relazione agli stati di avanzamento dei lavori, in tre annualità: euro 1.000.000,00 (un milione/00) nell'anno 2022, euro 1.000.000,00 (un milione/00) nell'anno 2023 ed euro 1.000.000,00 (un milione/00) nell'anno 2024.

2. Gli importi di cui al comma 1 devono essere restituiti senza oneri come segue:

a) euro 1.000.000,00 (un milione/00), anche a tranches, in base ai riversamenti da parte del Ministero e comunque entro il 31 dicembre 2023;

b) euro 1.000.000,00 (un milione/00), anche a tranches, in base ai riversamenti da parte del Ministero e comunque entro il 31 dicembre 2024;

c) euro 1.000.000,00 (un milione/00) entro il 31 dicembre 2025.

3. Le entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificate in euro 1.000.000,00 (un milione/00) per l'esercizio 2023, in euro 1.000.000,00 (un milione/00) per l'esercizio 2024 ed euro 1.000.000,00 (un milione/00) per l'esercizio 2025, sono allocate al Titolo 5 "Entrate da riduzione di attività finanziarie", Tipologia 300 "Riscossione crediti di medio-lungo termine" del bilancio di previsione 2022-2024.

4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 1.000.000,00 (un milione/00) per l'esercizio 2022, in euro 1.000.000,00 (un milione/00) per l'esercizio 2023 ed euro 1.000.000,00 (un milione/00) per l'esercizio 2024, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 5 "Viabilità e infrastrutture stradali", Titolo 3 "Spese per incremento attività finanziarie" del bilancio di previsione 2022-2024.

Art. 4 (Disposizioni urgenti in materia di programmazione di investimenti)

1. In relazione all'emergenza epidemiologica da Covid-19 e alla conseguente necessità di adottare misure con carattere d'urgenza, la disposizione di cui all'articolo 4, comma 14, della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 34 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2017) e successive modificazioni e integrazioni trova applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021. Nelle more, la Giunta regionale è tenuta a definire le finalità e le modalità di utilizzo del Fondo di cui all'articolo 4 della l.r. 34/2016 e successive modificazioni e integrazioni, nonché il regime delle risorse impiegate, tramite apposite convenzioni con Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico (F.I.L.S.E.) S.p.A..

Art. 5 (Determinazione per l'indebitamento delle Aziende sanitarie)

1. La Giunta regionale può, secondo quanto stabilito dall'articolo 3, commi da 16 a 21, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e

pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2004), autorizzare gli enti di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modificazioni e integrazioni alla contrazione di mutui e al ricorso ad altre forme di indebitamento anche oltre i limiti di durata di cui all'articolo 2, comma 2-sexies, lettera g), punto 2) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modificazioni e integrazioni e fino ad un ammontare complessivo delle relative rate, per capitale e interessi, non superiore al 15 per cento delle entrate proprie correnti di tali strutture.

Art. 6 (Dichiarazione di urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Note

(1) Articolo già sostituito dall'art. 21 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 32. e così ulteriormente sostituito dall'art. 5 della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 22.